

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31.8.2017

**che autorizza Belgio, Repubblica ceca, Spagna, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo e Finlandia a derogare, per l'anno di domanda 2017, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali**

**(I testi in lingua ceca, finlandese, francese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, svedese e ungherese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> e fino al 75% per le misure connesse alla superficie e connesse agli animali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.
- (2) Le condizioni meteorologiche avverse, segnatamente la siccità persistente, che si sono verificate nella prima metà del 2017, creano gravi difficoltà finanziarie e problemi di liquidità per gli agricoltori in Belgio, Repubblica ceca, Spagna, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo e Finlandia.
- (3) In considerazione della natura eccezionale delle circostanze e delle conseguenti difficoltà finanziarie per i beneficiari, è necessario alleviare tali difficoltà autorizzando il Belgio, la Repubblica ceca, la Spagna, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, il Portogallo e la Finlandia a derogare all'articolo 75, paragrafo 1, terzo

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, onde consentire agli Stati membri di versare un livello superiore di anticipi ai beneficiari per l'anno di domanda 2017.

- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi ai pareri del comitato dei Fondi agricoli, del comitato di gestione dei pagamenti diretti e del comitato di sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2017, Belgio, Repubblica ceca, Spagna, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo e Finlandia hanno la facoltà di versare anticipi fino al 70% per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all'85% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31.8.2017

*Per la Commissione*

*Phil HOGAN*

*Membro della Commissione*



